

CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI

LUNGOTEVERE A. DABRESCIA, 4 - TEL. 06326881
00186 ROMA

Cod. Fis. : 8003289080
Part. I.V.A. : 02115531002

www.cassaigeometri.it

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 65/SPG
del 9 luglio 2010

Ai Collegi Provinciali
e Circondariali

LORO SEDI

Oggetto: Dichiarazione redditi – Mod. 17/2010

Si comunica che dal **9 luglio p.v.** è attiva sul sito CIPAG - Area riservata - la procedura di compilazione ed invio telematico della comunicazione reddituale obbligatoria - mod. 17/2010. In pari data è disponibile anche il relativo **vademecum** per i Collegi, oltre che per l'iscritto.

Per i pagamenti delle eventuali autoliquidazioni contributive gli iscritti che si rivolgeranno a codesti Collegi potranno servirsi, come di consueto, dei soli M.Av generati dal sistema all'atto della trasmissione del modello 17, mentre in caso gli interessati provvedano autonomamente, potranno utilizzare oltre ai M.Av, anche la speciale Carta di credito Geometri ed il RID.

Riguardo a quest'ultima forma di pagamento si comunica - per opportuna conoscenza ed allo scopo di fornire adeguate informazioni agli associati - che il D. lgs n. 11 del 27.1.2010 - recependo la direttiva Europea sui servizi di pagamento 64/2007/CE - ha introdotto, tra l'altro, il divieto di attribuire valuta antergata ai pagamenti a mezzo RID, imponendo il rispetto di tempistiche prefissate (approssimativamente 30 gg di cui circa 15 gg di calendario per l'autorizzativa dell'addebito e 12 gg. per la dispositiva).

Per effetto di tale modifica normativa, il Consiglio di Amministrazione ha dovuto rivedere la modalità di pagamento tramite RID per le autoliquidazioni contributive da effettuarsi in sede di presentazione e inoltre *on line* del mod.17/2010 e, per non privare gli associati di tale mezzo già acquisito e valorizzato nel passato, ha stabilito che lo stesso possa essere utilizzato fino al **6 agosto c.a.** Oltre tale termine, attesi i tempi tecnici di cui sopra e l'espresso divieto di antergazione della valuta, l'utilizzo del RID non consentirebbe con certezza l'accredito alla Cassa (ed il relativo addebito all'associato) entro il termine di scadenza del 15.9.2010, con conseguente aggravio di oneri nei confronti degli interessati. Pertanto ove gli interessati intendano anche per quest'anno avvalersi in sede di compilazione ed inoltre *on line* del mod. 17/10 della modalità di pagamento tramite RID, dovranno attenersi alle indicazioni fornite, atteso che, oltre la data del 6 agosto, tale mezzo di pagamento sarà interdetto, essendo consentito l'esclusivo utilizzo dei M.Av autogenerati e della carta di credito speciale. **Resta inteso che i pagamenti contributivi effettuati con modalità RID riferiti alle dichiarazioni inviate entro il 6 agosto avranno valuta 15.9.2010 (e 15.12.2010 in caso di rateizzazione cfr. pag.6 vademecum).**

L'altra novità importante è quella che riguarda l'integrazione della comunicazione reddituale, prevedendosi quest'anno la possibilità (delibera consiliare n.68/2010 del 5/5/2010) di detrazione dal volume d'affari imponibile ai fini previdenziali delle fatture riferite alle spese comuni tra più professionisti senza vincoli associativi e con espressa indicazione dei codici fiscali dei professionisti nei confronti dei quali è stata emessa la fattura (cfr. pag. 11 vademecum).

Rimane invariata la sezione dedicata alle dichiarazioni reddituali dei cosiddetti "contribuenti minimi", coloro cioè che hanno optato per il regime fiscale agevolato di esenzione dall'IVA (per tassazione forfetaria al 20%) di cui alla L. 244/08, cosiddetto "forfettone", previsto in caso di ricavi o compensi 2009 non superiori ad € 30.000,00 (cfr. pag. 12 vademecum).

Il termine di scadenza per l'inoltro *on line* del mod. 17/2010 è fissato, ai sensi dell'art. 9 del Reg. Contr., **al 15 settembre 2010**. Il versamento delle eventuali autoliquidazioni in eccedenza, potrà avvenire in unica soluzione entro il 15 settembre, ovvero in forma rateizzata entro il 15 settembre ed entro il 15 dicembre (per il solo contributo soggettivo e con gli interessi al 6% su base annua) sempre che la dichiarazione sia resa nei termini ed il versamento dell'integrativo sia effettuato per intero unitamente alla prima rata.

Quanto agli obblighi dei geometri cancellati nel corso del 2009 che abbiano presentato il mod. 18/C, essi, come è noto, sono esonerati dall'invio del Mod. 17/2010 e, qualora si rendesse necessario modificare gli importi già dichiarati con il modello 18/C che saranno comunque visibili agli interessati, potranno farlo entro la data del 15 settembre 2010. Eventuali conguagli contributivi conseguenti, in tal caso, saranno accertati e richiesti con M.Av. previo contatto con gli uffici della Cassa.

Rimane invece fermo l'obbligo per i cancellati nel 2009 che non abbiano provveduto all'invio del mod 18/C, nonostante le richieste della Cassa, di ottemperare - nei termini del **15 settembre** prossimo - all'invio del mod 17/2010.

Si precisa che la Cassa acquisirà comunque, anche in sede di incrocio dei dati con l'Agenzia delle Entrate, il dato dell'eventuale reddito prodotto nell'anno di cancellazione, sul quale permane l'obbligo di contribuzione soggettiva, introdotto dalle recenti modifiche regolamentari in vigore dal 1.1. 2008.

Infine sul sito della Cassa sarà disponibile, come di consueto, anche il modello 17/2010 cartaceo, da utilizzare eccezionalmente in caso di impossibilità di collegamento ad internet e da inviare alla Cassa, anche in assenza di reddito, con raccomandata semplice, tenendo comunque presente che la dichiarazione sarà considerata irregolare e soggetta all'applicazione della relativa sanzione fino ad un massimo di 40 euro.

Anche per gli eredi sarà possibile l'invio della dichiarazione reddituale a mezzo modelli cartacei (in questo caso senza sanzioni), da restituire con le stesse modalità.

Confidando nella consueta e preziosa collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Minucci)

